

LE NOTIZIE TECNICHE



I.R.
Photos designed by Freepik

TECNICO - ECONOMICO E CAA

- PAC 2023-2027: in attesa del Piano strategico nazionale ricordiamo cosa cambia e quali sono i nuovi interventi
- Riforma della PAC e deroghe 2023. Si possono coltivare i terreni riposo e non c'è l'obbligo della rotazione
- Zootecnia: sostegni straordinari entro il mese di settembre
- Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi. Pubblicato Decreto. Domande dal 28 settembre al 14 ottobre
- Siccità: 200 milioni al fondo di solidarietà nazionale per i ristori
- Prodotti agricoli e pratiche commerciali: nuovi contratti di cessione

AMBIENTE ED ENERGIA

- Divieto di sparo nei vigneti e uliveto irrigazione a goccia. Tabella obbligatoria
- Parco Agrisolare: pubblicato il bando per il fotovoltaico sugli edifici ad uso produttivo
- Registri, atti di assenso, cessioni di reflui: attenzione alle scadenze

FISCALE

- Bonus gas ed energia estesi al terzo trimestre
- Carburanti agricoli: credito d'imposta esteso al terzo trimestre
- Tutte le proroghe del "decreto semplificazioni"

PAC 2023-2027: in attesa del Piano strategico nazionale ricordiamo cosa cambia e quali sono i nuovi interventi

A differenza di alcuni Paesi (Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Polonia, Portogallo e Spagna), che hanno il Piano strategico per la pac già approvato da Bruxelles (e quindi gli agricoltori conoscono le regole definitive a cui devono sottostare per programmare le semine della prossima campagna), purtroppo l'Italia è ancora nella fase di rielaborazione del Piano dopo le osservazioni della Commissione al primo documento. L'impegno del nostro Paese è di presentare il PSN entro il 30 settembre. Arriveremo perciò all'approvazione definitiva da parte dell'UE soltanto prima della fine dell'anno. Tale ritardo, come riportato da Confagricoltura in occasione della riunione del Tavolo di partenariato nazionale del 22 luglio scorso, desta molta preoccupazione. Sarebbe stato utile infatti avere a disposizione quanto prima il quadro delle regole e degli interventi previsti dalla nuova PAC per programmare per tempo le produzioni, gli investimenti e tutte le azioni conseguenti.

Anche in assenza del Piano strategico nazionale e di un quadro definitivo e completo delle regole, nella imminenza delle scelte che le imprese stanno compiendo in vista della prossima campagna che costituirà il primo anno di applicazione della PAC riformata, si ritiene comunque utile fornire un quadro aggiornato della situazione in maniera da orientare al meglio le scelte degli agricoltori.

Le informazioni contenute in questo articolo si basano sulle informazioni desunte dalla documentazione disponibile, definitiva ed in bozza, nonché da quelle raccolte presso le istituzioni competenti e si limitano agli aspetti essenziali della riforma.

La riforma della PAC è stata approvata nel 2021 con il varo dei tre regolamenti di base (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio: 2021/2115, 2021/2116 e 2021/2117 del 2 dicembre 2021. Sono poi seguiti alcuni regolamenti di implementazione e, soprattutto, i Piani strategici che ciascun Paese deve approvare per dare attuazione alla riforma.



PAGAMENTI DIRETTI

Si tratta del principale capitolo oggetto di modifiche nell'ambito della riforma. Le principali novità riguardano il sistema dei pagamenti disaccoppiati, la istituzione degli "ecoschemi" e del pagamento redistributivo e la ridefinizione dei pagamenti accoppiati. In estrema sintesi questi gli elementi principali oggi definiti.

I pagamenti disaccoppiati, o “sostegno di base al reddito di sostenibilità” saranno sempre erogati con il sistema di titoli storici che verranno confermati e ricalcolati nel 2023 per poi essere soggetti a “convergenza interna”.

In pratica, in base alle scelte effettuate dall'Italia, che ha optato per una “convergenza parziale”¹ i titoli storici oggi in vigore rimarranno assegnati ai beneficiari e nel 2023 saranno oggetto di un ricalcolo che determinerà di fatto un dimezzamento del valore del titolo attuale, incluso il relativo premio di *greening*.

Successivamente, dal 2023 al 2026, il valore potrà diminuire o aumentare rispettivamente se il valore ricalcolato si attesterà su un valore superiore o inferiore alla media del valore dei titoli. In ogni caso:

- Il valore massimo dei titoli dovrebbe (si tratta di un aspetto che potrebbe essere oggetto di revisione) essere fissato in 2mila euro;
- La riduzione massima dei titoli dal 2023 al 2026 non potrà superare il 30 per cento (cosiddetto “stop loss”);
- I valori dei titoli che si collocano dopo il ricalcolo intorno alla media non dovrebbero subire modifiche in base alla “convergenza interna”.

Le immagini illustrano la situazione e la possibile evoluzione indicativa del valore dei titoli disaccoppiati da oggi in avanti secondo quanto indicato sinora nel Piano Strategico Nazionale ed applicati (secondo grafico) a due “aziende tipo” ipotetiche con valore dei titoli più elevato e più contenuto.

Naturalmente i valori sono puramente indicativi e quelli definitivi dipenderanno dai calcoli che saranno effettuati da Agea sul valore dei titoli consolidato al 2022.

Rimangono sostanzialmente confermate, a meno di modifiche nei

provvedimenti attuativi, le regole relative alla gestione dei titoli ed alla richiesta di accesso alla “riserva nazionale”.

La riduzione dei pagamenti disaccoppiati è determinata dal riorientamento delle risorse verso tre “capitoli” ed in particolare:


- Una parte delle dotazioni dei pagamenti diretti sarà destinato allo sviluppo rurale per gli interventi a favore dell'agricoltura biologica, del ricambio generazionale e poi anche per il finanziamento dell'OCM delle patate da consumo;
- Il 25% circa delle risorse sarà destinato agli “eco-schemi” per un complesso di quasi 900 milioni di euro l'anno di risorse.
- Il 10% delle risorse finanzieranno il nuovo “pagamento redistributivo” destinato ai primi 14 ettari dichiarati e riservato alle aziende con meno di 50 ettari complessivi.

Una delle principali novità della riforma è costituita dalla istituzione degli ecoschemi che integreranno le misure agroclimatico ambientali previste nell'ambito dello sviluppo rurale. Gli ecoschemi sinora proposti dal Mipaaf ed inseriti nella bozza di PSN presentato sono schematizzati nel quadro seguente che riporta gli impegni ed i valori indicativi dei premi che potrebbero essere erogati a fronte di tali impegni.

Due aspetti essenziali saranno da approfondire da qui alla definizione completa delle regole per la concessione dei pagamenti degli ecoschemi ed in particolare:

- se e come i pagamenti degli ecoschemi di superficie saranno vincolati ad un pagamento di “sostegno di base al reddito di sostenibilità”;
- la demarcazione di tali impegni rispetto a quelli previsti da talune misure agroclimatico ambientali nell'ambito dello sviluppo rurale che sono tuttora in corso di definizione (v. dopo).

2



Limite massimo valore diritti: 2.000 eur dal 2023

Evoluzione pagamento disaccoppiato per ettaro (elaborazione Confagricoltura)

Azienda 1: titolo 500 eur - Importo per ettaro (con greening): 750 eur
 Azienda 2: titolo 80 eur - Importo per ettaro (con greening): 120 eur



Nota: gli adeguamenti in aumento e diminuzione sono calcolati per semplicità in “step” uguali nei quattro anni ma in realtà dovrebbero essere adeguamenti più concentrati nel terzo e nel quarto anno. Il “ricalcolo” nel 2023, sempre per semplificazione, è stato impostato al 50%.

Ecoschemi (25% massimale NETTO PD)	mio eur	%
Eco 1 - Zootecnia (riduzione antibiotici e pascolo/allevamento semibrado)	376,4	42,4%
Eco 2 - Inerbimento colture pluriennali	155,6	17,5%
Eco 3 - Olivi di rilevanza paesaggistica (da cumulare con Eco 2)	150,3	16,9%
Eco 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	162,9	18,3%
Eco 5 - Colture a perdere per gli impollinatori	43,4	4,9%
Totale ecoschemi	888,7	100,0%

Importi unitari stimati
Eco 1.1: rispetto soglie antibiotici Bovini da latte (66€), bovini da carne (54€), bovini a duplice attitudine (54€), bufalini (66€), ovini e caprini (60€/UBA), suini (24€), vitelli a carne bianca (24€). Tutti importi per UBA.
Eco 1.2: pascolo e allevamento semibrado Bovini da latte, bovini da carne e bovini a duplice attitudine (240€), suini (300€). Tutti importi per UBA.
Eco 2 - Inerbimento colture pluriennali 120 €/ha di coltura pluriennale (1,3 mio ha premiati)
Eco 3 - Olivi di rilevanza paesaggistica (da cumulare con Eco 2) 220 €/ha oliveto di particolare interesse come definiti da Regioni/PPAA (683k ha premiati)
Eco 4 - Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento 110 €/ha Leguminose da granella, Leguminose da foraggio, Erba medica, Erbai e Soia in avvicendamento (mais?) per 1,5 mio ha premiati circa
Eco 5 - Colture a perdere per gli impollinatori 500 €/ha per i seminativi e di 250 €/ha per le colture permanenti (67k ha seminativi e 40k ha colture permanenti premiati)

1 La convergenza “parziale” non prevede la unificazione dei valori dei titoli dei beneficiari a regime come invece la convergenza “totale”

Pagamenti accoppiati						
INTERVENTI	% su massimale accoppiato 15%	AMMONTARE PROPOSTA MIPAAF	SITUAZIONE ATTUALE	Diff. Assoluta	Diff. %	Importo Indicativo
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	13,07%	68.625.533	70.652.149	-2.026.616	-2,9%	67,28 eur
Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	3,98%	20.907.538	20.965.398	-57.860	-0,3%	123,18 eur
Bufale da latte	0,61%	3.181.029	3.785.916	-604.887	-16,0%	32,76 eur
Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	5,20%	27.270.746	27.987.372	-716.626	-2,6%	123,31 eur
Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	1,47%	7.726.816	7.389.633	+337.183	+4,6%	70,82 eur
Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	1,90%	9.998.722	9.827.716	+171.006	+1,7%	107,00 eur
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi	0,61%	3.176.745	3.648.888	-472.143	-12,9%	39,00 eur
Capi bovini macellati, età 12 - 24 mesi, allevati per almeno sei mesi e aderenti a sistemi di etichettatura o IGP ovvero allevati per almeno dodici mesi	12,30%	64.542.834	66.725.981	-2.183.147	-3,3%	57,63 eur
Agnelle da rimonta	1,47%	7.726.699	8.173.227	-446.528	-5,5%	23,14 eur
Capi ovis e caprini macellati	1,04%	5.454.140	5.151.195	+302.945	+5,9%	5,92 eur
ACCOPIATO MISURE ZOOTECNIA	41,65%	218.610.802	224.307.475	-5.696.673	-2,5%	
Grano Duro	17,41%	91.356.852	74.275.268	+17.081.585	+23,0%	109,25 eur/ha
Proteaginose	2,42%	12.726.328	11.100.604	+1.625.724	+14,6%	101,00 eur/ha
Agrumi	3,03%	15.907.910	0	+15.907.910	=	150,85 eur/ha
Riso	14,11%	74.085.407	29.606.475	+44.478.932	+150,2%	336,46 eur/ha
Barbabietola	3,81%	19.998.515	19.773.098	+225.417	+1,1%	657,93 eur/ha
Pomodoro da industria	1,99%	10.453.769	10.697.037	-243.268	-2,3%	173,64 eur/ha
Olio Dop e Igp	2,25%	11.817.304	60.973.915	-49.156.611	-80,6%	116,97 eur/ha
ACCOPIATO MISURE A SUPERFICIE	45,03%	236.346.085	206.426.396	+29.919.689	+14,5%	
Totale zootecnia e misure a superficie	86,68%	454.956.887	430.733.871	+24.223.016	+5,6%	
Soia*	5,86%	30.766.946	8.614.809	+22.152.137	+257,1%	136,74 eur/ha
Leguminose eccetto soia	7,46%	39.157.931	13.205.134	+25.952.797	+196,5%	19,05 eur/ha
COLTURE PROTEICHE (2%)	13,32%	69.924.877	21.819.943	+48.104.934	+220,5%	
Totale accoppiato	100,00%	524.881.764	452.553.815	+72.327.950	+16,0%	

* valore stimato, nel PSN non è riportata alcuna cifra. Per il premio ad ettaro si è stimata una superficie ammissibile di 225mila ha

Quello che segue è invece il quadro complessivo dei pagamenti accoppiati proposti dal Mipaaf con il Piano Strategico Nazionale e messi a confronto rispetto alla situazione in vigore sinora.

Si notano come principali differenze rispetto alla situazione attuale:

- Una drastica riduzione del plafond per il pagamento accoppiato all'olio di oliva che colpisce i pagamenti accoppiati "di base" e "in pendenza" per le regioni Puglia, Calabria e Liguria;
- La introduzione del pagamento accoppiato per gli agrumi;
- L'aumento previsto del plafond - e quindi del pagamento accoppiato - per riso e colture proteiche, in particolare soia. Si rammenta che per quest'ultimo pagamento, in particolare, non è più stato previsto il limite massimo di ettari ammissibili al pagamento accoppiato.

Gli importi ad ettaro e per capo sono puramente indicativi.

Per quanto riguarda il pagamento redistributivo, invece, seconda rilevante novità della riforma nell'ambito dei pagamenti diretti, si tratta di un pagamento forfettario del valore stimato di 82 euro/ha che dovrebbe essere erogato, sempre in base alle indicazioni del PSN, per i primi 14 ettari ammissibili dichiarati, solo alle aziende con meno di 50 ettari ammissibili. Le aziende di dimensione superiore non avrebbero accesso al pagamento redistributivo.

Si rammenta che la applicazione del pagamento redistributivo ha determinato anche la scelta effettuata dall'Italia di non applicare il

regime di degressività e di tetto massimo (c. detto "plafonamento" o "capping") dei pagamenti diretti.

Infine la nuova regolamentazione confermerà la concessione di un pagamento ad ettaro supplementare per i giovani agricoltori. Rispetto alla situazione attuale, tale importo sarà sempre concesso sino a cinque anni dall'insediamento, proseguendo il conteggio dagli anni per i quali è stato erogato sino al 2022, ma con due sostanziali differenze:

- l'importo sarà fisso e non più legato al valore dei titoli detenuti dal giovane beneficiario e dovrebbe assommare a circa 80 euro per ettaro;
- l'importo sarà vincolato ad alcuni requisiti di formazione e professionalità del beneficiario, attualmente in corso di definizione, in analogia con quanto richiesto per la misura di "primo insediamento".
- Rimane invece confermato il plafond massimo di ettari che possono beneficiare del pagamento.

Le indicazioni sopra riportate sono quelle indicate nel PSN. In più occasioni il Mipaaf ha annunciato di non voler modificare le previsioni del capitolo "pagamenti diretti" nel nuovo PSN; pertanto questo dovrebbe essere il quadro orientativo che sarà confermato anche definitivamente per il 2023.

Tuttavia il Mipaaf starebbe anche valutando:

- una modifica della struttura dei pagamenti accoppiati per la

zootecnia per giustificarli maggiormente sul piano della sostenibilità e per aggiungere eventuali elementi di selettività nonché di degressività e plafonamento;

- un possibile piccolo aumento della convergenza interna dei pagamenti disaccoppiati dal 2023 al 2026 mantenendo lo “stop loss” (riduzione massima del 30% per i pagamenti di valore più elevato) e garantendo un “target” della convergenza al 90% della media del valore dei titoli anziché dell’85%;
- una possibile riduzione del valore massimo del titolo attualmente fissato a 2mila euro

In merito a tali aspetti Confagricoltura ha ribadito in più occasioni l’orientamento per non modificare l’assetto dei pagamenti diretti indicato nel PSN presentato a dicembre. Le richieste relative alle implementazioni del pagamento accoppiato per la zootecnia non devono in ogni caso condurre ad una modifica del quadro delle tipologie di aiuto mentre, in linea con quanto emerso, sono inaccettabili tutte le ipotesi di degressività e *capping* applicate ai pagamenti accoppiati.

NORME AGRONOMICHE DI “CONDIZIONALITÀ RAFFORZATA” E “CONDIZIONALITÀ SOCIALE”

Il quadro della condizionalità per accedere ai pagamenti diretti e ad altre misure della PAC è drasticamente cambiato con la riforma. In particolare gli impegni già previsti sinora, in termini di Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (BCAA) e Criteri di Gestione Obbligatori, saranno integrati da quelli che sinora erano gli impegni di “inverdimento” con alcune significative novità.

In particolare, l’obbligo di diversificazione si applicherà nella forma (BCAA 7) di obbligo di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione.

D’altro canto, l’obbligo di destinare il 5% delle superfici a seminativi ad “Aree a focus ecologico” diviene un triplice obbligo (BCAA 8) che prevede rispettivamente: una percentuale minima del 4% dei seminativi destinata a superfici o elementi non produttivi; il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio ed il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli.

A tali due BCAA si applicano le medesime esenzioni, già in buona parte previste dal *greening*, in particolare:

- i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell’anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;
- con una superficie di seminativi fino a 10 ettari;
- certificate in conformità al Reg. (UE) n. 848/2018, relativo alla produzione biologica e le coltivazioni sommerse (esenzione non consentita per la BCAA 8).

Accanto a BCAA e CGO per la prima volta si applicherà anche la “condizionalità sociale” quindi la possibilità di ridurre i pagamenti diretti nel caso di violazioni di norme previste da alcuni articoli di tre direttive comunitarie in materia di occupazione e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il quadro sintetico delle BCAA e dei CGO che si applicheranno dal 2023 così come degli articoli della normativa comunitaria che costituiscono i vincoli di “condizionalità sociale” è indicato in allegato.

Preoccupano le possibili conseguenze, specie in un quadro dei mercati come quello attuale, delle nuove misure di condizionalità rafforzata applicate alla gestione delle coltivazioni che scatteranno dal prossimo anno. In particolare la messa a riposo dei seminativi per la biodiversità e l’obbligo di rotazione annuale per parcella.

Pertanto Confagricoltura ha chiesto a tutti i livelli istituzionali, viste anche le scadenze per la programmazione delle semine di:

- proseguire il confronto a livello comunitario per prorogare almeno di un anno la deroga alla messa a riposo obbligatoria dei seminativi già applicata per i raccolti 2022;
- sostenere in sede europea la richiesta avanzata da altri Paesi di non applicare in via eccezionale per il prossimo anno l’obbligo di rotazione annuale dei seminativi per parcella. Qualora non si approvasse tale deroga è necessario individuare nel PSN forme semplificate di applicazione del principio di rotazione.

Accogliendo tale richiesta, il 27 luglio scorso è stato approvato il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 che ha appunto concesso agli Stati membri la possibilità di derogare dalla applicazione di una o di entrambe le BCAA in questione tenendo conto di tali precisazioni:

- Le deroghe si potranno applicare in via eccezionale solo per l’anno 2023;
- la deroga alla BCAA 8 (4% di superficie improduttiva) non consente in ogni caso l’utilizzo delle superfici altrimenti improduttive per la coltivazione di mais, soia e cedui a rotazione breve;
- La “baseline” della condizionalità sulla base della quale sono “costruiti” gli impegni a valere degli eco-schemi e delle misure agro-climatico-ambientali della PAC rimangono confermate anche nel caso in cui lo Stato membro abbia provveduto alla deroga.

L’Italia con un decreto del Mipaaf del ... agosto ha recepito integralmente le deroghe concesse dall’Unione Europea all’applicazione delle BCAA 7 e BCAA 8.

Il regolamento costituisce una scelta che Confagricoltura ha accolto con soddisfazione visto che va nella direzione indicata dalla Confederazione di incrementare le produzioni anche se ha giudicato incomprensibile l’esclusione di soia e mais dalle possibilità di semina sulle soluzioni improduttive. Confagricoltura ha anche chiesto al Ministero delle Politiche Agricole di applicare senz’altro a livello nazionale le deroghe accordate.

Il Mipaaf ha poi recentemente presentato una ipotesi di quadro applicativo della “condizionalità sociale” che si dovrebbe applicare da subito, dal primo gennaio 2023, non ricorrendo quindi alla possibilità prevista dalla normativa comunitaria di spostare tale decorrenza in avanti sino a due anni e con riduzioni dei pagamenti diretti dall’1% al 15% in via generale.

AGRICOLTORE “IN ATTIVITÀ”

Si tratta di un aspetto essenziale riguarda la applicazione principalmente dei pagamenti diretti ma anche di alcune altre misure del PSN. Come noto tali misure della PAC sono esclusivamente dirette ai soggetti che rispondono al requisito di “agricoltore attivo”.

La definizione di tale soggetto non cambia in maniera rilevante rispetto alla situazione attuale. In linea generale è definito “agricoltore in attività” il soggetto in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola attiva o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto;
- Iscrizione alla previdenza sociale (INPS) come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro;
- Possesso di partita IVA in campo agricolo con dichiarazione annuale IVA. E’ sufficiente il solo possesso di partita IVA per aziende

che iniziano l'attività nell'anno della domanda e quelle ubicate in zone montane e/o svantaggiate.

Sono comunque considerati agricoltori "in attività" i soggetti che abbiano percepito nell'anno precedente la domanda, pagamenti diretti per un importo non superiore a 5mila euro.

Non trova applicazione in Italia la "lista negativa" di soggetti esclusi dalla PAC.

La principale differenza rispetto alla situazione attuale è costituita dalla soglia monetaria al di sotto della quale si considera automaticamente ogni soggetto "agricoltore in attività". Attualmente infatti la soglia è pari a 1.250 euro e 5mila euro solo per le aziende ubicate in aree montane e/o svantaggiate. E' stata quindi aumentata, considerata anche la riduzione dei pagamenti disaccoppiati, la platea degli agricoltori considerati automaticamente "attivi".

SOGLIA MINIMA PER RICEVERE PAGAMENTI DIRETTI

E' stata confermata a 300 euro/domanda considerando che la media dei pagamenti diretti ad ettaro è pari a circa 350 eur/ha, ridotta poi per tenere conto della graduale convergenza interna. Non è stata

invece presa in considerazione la ipotesi di aumentare a 500 eur la soglia per le aziende diverse da quelle ubicate in zona montana o svantaggiata.

SVILUPPO RURALE – LE RISORSE E LA IMPLEMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Lo sviluppo rurale sarà caratterizzato dalla principale novità di una integrazione della programmazione degli interventi, sinora separata per ciascuna Regione e provincia autonoma, in una strategia nazionale. Sarà una sfida rilevante bilanciare tra la programmazione decentrata ed autonoma adottata sinora ed una programmazione integrata nel "new delivery model" del PSN che prevede obiettivi e valutazione delle performance comuni.

La definizione degli interventi prevede comunque una forte partecipazione delle amministrazioni regionali e provinciali, ciascuna delle quali potrà utilizzare una certa quantità di risorse che sono state definite con l'accordo che ha portato a ripartire i circa 16 miliardi di programmazione complessiva. L'accordo è stato formalizzato in sede di Conferenza Stato Regioni il 21 giugno scorso.

Regioni	Spesa pubblica 2023-2027	FEASR	% Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento Nazionale	Stato (70%)	Regione (30%)
Abruzzo	354.295.622	150.575.639	57,50%	203.719.983	142.603.988	61.115.995
Basilicata	452.944.740	228.737.094	49,50%	224.207.646	156.945.352	67.262.294
Bolzano	271.866.123	110.649.512	59,30%	161.216.611	112.851.628	48.364.983
Calabria	781.294.583	394.553.765	49,50%	386.740.819	270.718.573	116.022.246
Campania	1.149.605.259	580.550.656	49,50%	569.054.603	398.338.222	170.716.381
Emilia Romagna	913.219.511	371.680.341	59,30%	541.539.170	379.077.419	162.461.751
FVG	227.593.361	92.630.498	59,30%	134.962.863	94.474.004	40.488.859
Lazio	602.555.924	245.240.261	59,30%	357.315.663	250.120.964	107.194.699
Liguria	207.037.060	84.264.084	59,30%	122.772.977	85.941.084	36.831.893
Lombardia	834.485.801	339.635.721	59,30%	494.850.080	346.395.056	148.455.024
Marche	390.875.150	166.121.939	57,50%	224.753.211	157.327.248	67.425.963
Molise	157.712.921	79.645.025	49,50%	78.067.896	54.647.527	23.420.369
Piemonte	756.397.932	307.853.958	59,30%	448.543.974	313.980.782	134.563.192
Puglia	1.184.879.283	598.364.038	49,50%	586.515.245	410.560.672	175.954.574
Sardegna	819.493.113	413.844.022	49,50%	405.649.091	283.954.364	121.694.727
Sicilia	1.474.613.117	744.679.624	49,50%	729.933.493	510.953.445	218.980.048
Toscana	748.813.504	304.767.096	59,30%	444.046.408	310.832.486	133.213.922
Trento	198.960.232	80.976.814	59,30%	117.983.418	82.588.392	35.395.025
Umbria	518.602.137	220.405.908	57,50%	298.196.229	208.737.360	89.458.869
Valle d'Aosta	91.845.517	37.381.125	59,30%	54.464.392	38.125.074	16.339.317
Veneto	824.564.075	335.597.578	59,30%	488.966.496	342.276.548	146.689.949
Totali	12.961.654.966	5.888.154.699	54,57%	7.073.500.267	4.951.450.187	2.122.050.080
Intervento Nazionale						
Gestione del rischio e potenziamento A.T.	2.973.181.873	1.331.993.344	55,20%	1.641.188.529	1.641.188.529	0,00
Rete Rurale	76.863.950	40.000.000,00	47,96%	36.863.950	36.863.950	0,00
Totale Italia	16.011.700.789	7.260.148.043	54,66%	8.751.552.746	6.629.502.666	2.122.050.080

Il quadro finanziario delle risorse deciso è quello riportato nel prospetto seguente.

Regioni	Quota FEASR annua compensata con risorse nazionali: anni dal 2024 al 2027	Quota FEASR compensata con risorse nazionali: annualità 2023	Quota FEASR compensata con risorse nazionali periodo: 2023-2027
Basilicata	5.483.442	6.496.707	28.430.475
Calabria	4.228.229	5.788.396	22.701.312
Campania	23.348.008	20.342.939	113.734.971
Puglia	4.407.886	3.284.687	20.916.231
Sicilia	18.834.573	16.618.341	91.956.633
Umbria	3.119.913	3.355.354	15.935.006
Totale	59.422.051	55.886.424	293.574.628

Ad alcune Regioni è poi stato riconosciuto un contributo compensativo aggiuntivo - con risorse nazionali - così determinato:

Il riparto consente di superare il criterio storico di ripartizione delle somme utilizzato sinora e l'aggiunta di maggiori risorse nazionali per garantire che nessuna regione o provincia autonoma avrà meno risorse di quelle che avrebbe avuto utilizzando il criterio storico. In sostanza la minore dotazione di risorse comunitarie è stata compensata con un maggiore gettito di risorse nazionali e regionali rispetto al passato.

Altro elemento essenziale della nuova ripartizione è il notevole aumento delle risorse destinate agli strumenti della gestione del rischio che sono cresciute per tenere conto della istituzione del "Fondo CAT", il fondo mutualistico catastrofale nazionale che sarà gestito

a livello pubblico e che accompagnerà le assicurazioni agevolate e gli altri fondi mutualistici sovvenzionati dallo sviluppo rurale. Una opportunità, da valutare nella sua implementazione, per gestire i purtroppo sempre più frequenti fenomeni catastrofali.

A tale proposito va ricordato che il Fondo CAT, oltre che con le risorse pubbliche a valere dello sviluppo rurale e del bilancio nazionale, sarà finanziato anche con i contributi versati dagli agricoltori che subiranno un prelievo al 3 per cento delle somme spettanti a valere delle erogazioni dei pagamenti diretti che quindi subiranno una decurtazione lineare ed automatica che comporterà conseguentemente la partecipazione del beneficiario al Fondo mutualistico catastrofale. Il capitolo dello sviluppo rurale costituisce il più articolato e complesso "set" di interventi che spaziano dalle misure agro-climatico-ambientali a quelle per gli investimenti, sino al ricambio generazionale, alla forestazione, alle azioni di informazione e consulenza sui temi della PAC etc.

Il quadro degli interventi definito sinora dall'Italia nell'ambito della proposta di Piano Strategico Nazionale vede prevalere gli interventi per gli obiettivi ambientali, subito dopo seguiti dagli stanziamenti per gli investimenti e poi per la gestione del rischio, tra assicurazioni agevolate e fondo/i mutualistico/i.

Seguono poi stanziamenti di rilevanza inferiore ma pure essenziali come gli interventi per la cooperazione, che possono costituire dei validi strumenti per ad esempio rilanciare ricerca e innovazione nei campi e negli allevamenti o gli interventi per le aree con vincoli naturali, l'informazione e la formazione od ancora il ricambio generazionale.

6

Riforma della PAC e deroghe 2023. Si possono coltivare i terreni riposo e non c'è l'obbligo della rotazione

Come si ricorderà la riforma della Pac, che entrerà in vigore nel 2023, ha decretato l'abolizione del pagamento greening e dei relativi obblighi (diversificazione, aree di interesse ecologico-EFA e mantenimento dei prati) però ha rafforzato la "Condizionalità", con l'inserimento, tra le altre, delle seguenti norme:

- **BCAA 7 "Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse"**, che

consiste nell'obbligo di rotazione annuale sulla medesima particella, con la necessità di alternare le coltivazioni anno per anno e senza consentire di fatto la monosuccessione;

- **BCAA 8 "Percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi"**, esclusivamente per quanto concerne i terreni a riposo. Si tratta del nuovo obbligo di destinare la percentuale minima del 4% dei seminativi a superfici o elementi non produttivi, obbligo che può essere attuato con la messa a riposo dei terreni.

Tali norme, che riguarderanno le aziende che coltivano più di 10 ettari a seminativo, hanno di fatto assorbito due degli obblighi previsti per il pagamento del greening, diversificazione ed EFA.

Con riferimento alle suddette norme, il Ministro delle Politiche Agri-



cole, Patuanelli, nei giorni scorsi ha firmato il decreto che formalizza il ricorso dell'Italia alle deroghe consentite dall'Unione Europea per il 2023. Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317, consente infatti di non sottoporre a rotazione per la BCAA7 i seminativi soggetti a tale obbligo e permette l'utilizzazione ai fini produttivi per l'alimentazione umana dei terreni lasciati a riposo ai fini del rispetto delle norme della

BCAA 8. Attenzione però, proprio per come è scritta, quest'ultima deroga ha determinato l'esclusione dalla coltivazione nei terreni a riposo del granturco, dei semi di soia e del bosco ceduo a rotazione rapida. Ciò significa che tutte le aziende, nell'impostazione dei piani colturali del 2023, potranno operare senza vincoli per quanto riguarda il rispetto della rotazione (la diversificazione come detto è stata sostituita dalla rotazione) e con la possibilità di coltivare i terreni destinati a riposo al fine di rispettare l'obbligo del 4% di seminativi a superfici o elementi non produttivi. In tali terreni non si potranno però coltivare mais, soia e cedui a rotazione rapida.

In base alle informazioni raccolte dagli uffici del Mipaaf, il decreto è stato notificato alla Commissione europea ed è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

PSR: bandi aperti

PSR: BANDI APERTI PER STRUTTURE E ATTREZZATURE DESTINATE ALLA GESTIONE DEI REFLUI ZOOTECNICI

Sul **BUR n. 76 del 1° luglio**, sono stati pubblicati due bandi del PSR volti a sostenere gli investimenti orientati alla riduzione delle **emissioni gassose** in atmosfera di origine zootecnica e agricola. Essi prevedono interventi: 1) per realizzare e migliorare le strutture di contenimento dei liquami e degli assimilati (digestati) di origine zootecnica (copertura delle vasche, trattamento dei reflui, ristrutturazione e realizzazione di nuove vasche); 2) l'acquisto di attrezzature per la distribuzione dei reflui (spandiliquami, sistemi ombelicali, ecc..). Alla prima misura sono stati destinati 18 milioni di euro e alla seconda 1,5 milioni. La scadenza dei bandi è fissata al 20 ottobre 2022.

Scarica la scheda del bando INVESTIMENTI AZIENDALI PER RIDURRE LE EMISSIONI IN AGRICOLTURA "ATTREZZATURE"

Scarica la scheda del bando INVESTIMENTI AZIENDALI PER RIDURRE LE EMISSIONI IN AGRICOLTURA "STRUTTURE"

PSR: BANDI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE FORESTE E INVESTIMENTI INNOVATIVI

Sempre il 1° luglio sono stati pubblicati tre bandi relativi al PSR volti al recupero dei territori colpiti dalla tempesta Vaia e dalla conseguente epidemia di bostrico. I bandi prevedono investimenti finalizzati



al **ripristino delle foreste** danneggiate, all'aumento della **resilienza** e del **pregio** delle foreste e **investimenti innovativi** per **attrezzature e macchinari forestali**, adatti alla lavorazione dei suoli resi impervi a causa dei danni provocati dall'evento calamitoso.

Scarica la scheda del bando RIPRISTINO DANNI DELLE FORESTE

Scarica la scheda del bando INVESTIMENTI SELVICOLTURALI STRAORDINARI

Scarica la scheda del bando INVESTIMENTI INNOVATIVI PER ATTREZZATURE, MACCHINARI, STRUTTURE E IMPIANTI FORESTALI

Zootecnia: sostegni straordinari entro il mese di settembre



Il Decreto Ministeriale inerente gli aiuti eccezionali di adattamento in favore dei produttori del comparto zootecnico per i danni indiretti conseguenti al conflitto Russo-Ucraino è stato pubblicato in questi giorni sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Si ricorda che il decreto prevede una dotazione di 144.350.064 euro con lo scopo di compensare gli imprenditori dei danni subiti a causa dell'incremento dei costi e dalla riduzione delle scorte dell'alimentazione animale generati dal conflitto in corso in Ucraina ed è destinato a sostenere gli agricoltori che perseguono l'obiettivo di adottare metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, con particolare riferimento al benessere animale.

Gli importi previsti a capo sono:

- Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità: 44,13 euro;
- Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane: 100 euro;
- Bufale da latte: 60 euro;
- Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico: 85 euro;
- Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza: 95 euro;
- Vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte: 44,79 euro;
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi; 22,61 euro;
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi: 36,74 euro;
- Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità o sistemi di etichettatura o certificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 1151/2012: 36,74 euro.

Tali aiuti sono calcolati ed integrati sulla base dei capi accertati ai fini del riconoscimento dell'aiuto accoppiato nella Domanda Unica dell'anno 2021 e l'Ente Pagatore dovrà conferirli entro il prossimo 30 settembre sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.

Sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi. Pubblicato Decreto. Domande dal 28 settembre al 14 ottobre

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale inerente i sostegni per alcuni settori zootecnici in crisi ai sensi del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura». Il testo definitivo del DM conferma tutti gli elementi che erano stati anticipati e quindi prevede lo stanziamento di 80 milioni distribuiti alle seguenti filiere zootecniche:



- a) filiera suinicola: 40 milioni di euro, di cui 28 milioni per i suini (massimo 25 euro a capo nato, allevato e macellato in Italia) e 12 milioni per le scrofe (massimo 30 euro per capo);
- b) filiera delle carni bovine di età inferiore agli 8 mesi: 4 milioni di euro (massimo 110 euro per capo);
- c) filiera bovina di razze autoctone in contratti di filiera di tipo privatistico o in SQN o in Sistemi di qualità di denominazione di origine protetta (DOP) e/o di Indicazione geografica protetta (IGP): 5 milioni di euro (massimo 150 euro per capo);
- d) filiera ovicaprina: 11 milioni di euro (massimo 3 euro per ogni pecora o capra) ;
- e) filiera suinicola: 3 milioni di euro (massimo 1 euro per capo macellato);
- f) filiera galline ovaiole: 6 milioni di euro (massimo 0,3 euro a capo);
- g) filiera tacchini: 5 milioni di euro per gli allevamenti di tacchini con

una capacità produttiva superiore a 250 capi (massimo 1 euro per ogni capo);
h) filiera polli: 4 milioni di euro (massimo 0,3 euro a capo);
i) filiera avicola imprese di trasformazione, incubatoi e centri di imballaggio uova: 2 milioni di euro (massimo 400.000 euro per azienda).
Le risorse del presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nel limite dei 35 mila euro per le imprese agricole e 400.000 per le imprese di trasformazione

fissato dal «Quadro temporaneo» sugli aiuti di Stato. Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi possono essere utilizzate per integrare le risorse destinate agli altri interventi, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa, con priorità al settore ovicaprino. Gli interventi dovranno essere erogati da AGEA entro il 31 dicembre 2022.

Siamo in attesa della circolare Agea con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti che, in considerazione della particolare natura dell'intervento in questione ed al fine di agevolare al massimo gli adempimenti in carico alle imprese zootecniche, prevedrà la presentazione delle domande in modo precompilato sulla base dei dati aziendali presenti nel Fascicolo Aziendale del SIAN e nella Banca Dati Nazionale.

8

Siccità: 200 milioni al fondo di solidarietà nazionale per i ristori

L'articolo 13 del DL 115/2022 (DL Aiuti bis) ha incrementato di 200 milioni la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale di cui al Dlgs 102/2004 per assicurare la ripresa e la continuità produttiva delle aziende agricole danneggiate dalla siccità.



Potranno beneficiare dell'intervento le imprese agricole iscritte nel registro delle imprese che hanno subito danni a causa della siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che non beneficiavano della copertura assicurativa a fronte del rischio siccità.

Gli interventi previsti dall'articolo 5 del Dlgs 102/2004, sul quale potranno contare le imprese non coperte da polizze contro la siccità, a condizione che il danno subito superi il 30% della produzione lorda vendibile, sono normalmente riservati al ristoro dei danni non ammissibili alle assicurazioni agevolate incentivate dal medesimo decreto. In questo caso si va in deroga a tale disposizione, per cui sono ammessi in via generale: contributi fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile; erogazione di prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato; proroga delle operazioni di credito

agrario. Inoltre, per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, è prevista la riduzione fino al 50% dei contributi propri e del personale assunto in scadenza entro un anno dall'evento.

Ora le regioni stanno delimitando il territorio accertando il danno subito e, nel termine di 60 giorni dalla cessazione dell'evento calamitoso, devono deliberare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento. Il Ministero, entro 30 giorni dalle richieste delle regioni, «previo accertamento degli effetti degli eventi calamitosi», dichiarerà l'esistenza del carattere di eccezionalità individuando, sulla base della richiesta, territori danneggiati e provvidenze. Dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria vi sono 45 giorni per presentare le domande.

In deroga alla procedura ordinaria, il decreto prevede anche la possibilità per le regioni richiedere, nelle more della deliberazione della proposta di declaratoria, «un'anticipazione delle somme del riparto a copertura delle spese sostenute in emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva». A tale finalità sono destinati 40 dei 200 milioni stanziati.

Prodotti agricoli e pratiche commerciali: nuovi contratti di cessione

Gli uffici di Confagricoltura sono a disposizione per fornire consulenza e per mettere a disposizione le bozze dei nuovi contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari, elaborati in base alla disciplina di cui al d.lgs. n. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare. Si ricorda che per **“contratti di cessione”**, devono intendersi quelli aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli o alimentari, **ad eccezione** di quelli:



- a. conclusi con il consumatore (la cui nozione si ricava dall'art. 1469 c.c.);
- b. con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito;
- c. effettuati a titolo di conferimento da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative in cui sono soci o ad organizzazioni di produttori in cui siano soci.

La nuova disciplina prevede che le parti contraenti, nell'ambito dei contratti di cessione in esame, siano:

- Il **fornitore**, definito come *“qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni;*
- L'**acquirente**, definito come *“qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell'Unione europea che acquista prodotti agricoli e alimentari.”*

Ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 198/2021, i contratti di cessione devono essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, in ogni fase del rapporto contrattuale.

Essi dovranno inoltre rispettare il requisito della **forma scritta**, con atto stipulato prima della consegna dei prodotti ceduti e recare obbligatoriamente l'indicazione dei seguenti elementi:

- durata del contratto;
- quantità e caratteristiche dei prodotti;
- prezzo dei prodotti;
- modalità di consegna e di pagamento.

L'obbligo della forma scritta può essere assolto con forme equipollenti, quali documenti di trasporto o di consegna o fatture, solo a condizione che gli elementi contrattuali essenziali di cui sopra siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro. Quindi laddove non ci sia un “accordo quadro” a monte, l'inserimento in fattura o nel DDT degli elementi essenziali così come elencati non assolve l'obbligo di legge. La durata dei contratti di cui all'art. 3 non potrà essere inferiore ai 12 mesi, salvo ricorrano esigenze specifiche, anche legate alla stagionalità dei prodotti.

Si segnala che l'art. 3 introduce un'innovazione rispetto alla previgente disciplina di cui all'abrogato art. 62, d.l. n. 1/2012, distinguendo i contratti di cessione di prodotti agricoli o alimentari a seconda che la consegna dei prodotti sia pattuita su base periodica o non periodica.

A loro volta, ciascuna delle due tipologie contrattuali individuate dalla normativa può avere ad oggetto la cessione di prodotti deperibili oppure di prodotti non deperibili.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. f, per **“contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica”** si intende un *“contratto di fornitura con prestazioni periodiche o continuative”*: nel primo caso, si assiste ad un contratto con più prestazioni effettuate in momenti diversi (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene in più tempi); nel secondo caso, invece, trattasi di un contratto che prevede un'unica prestazione, la cui erogazione avviene senza soluzione di continuità entro un determinato intervallo temporale (es: vendita di un prodotto complessivamente quantificato, in cui la consegna avviene entro un determinato periodo).

La definizione di **“prodotto deperibile”** è invece fornita dall'art. 2, co. 1, lett. m, ossia *“i prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.”*

La suesposta categorizzazione dei contratti di cessione di prodotti agricoli incide sull'eventuale integrazione delle pratiche commerciali sleali vietate dell'art. 4, co. 1, lett. a e b, nonché sulle modalità di versamento del corrispettivo dei prodotti.

In particolare, nell'ambito di contratti con consegna pattuita su base periodica, è considerata **pratica commerciale sleale vietata dall'art. 4 co. 1, lett. a:**

- 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari **deperibili**, dopo oltre **trenta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto** in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre **trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione**, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- 2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari **non deperibili**, dopo oltre **sessanta giorni dal termine del periodo di consegna convenuto** in cui le consegne sono state effettuate, oppure dopo oltre **sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna in questione**, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Similmente, nell'ambito dei contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica, è considerata **pratica commerciale sleale vietata dall'art. 4, co. 1, lett. b:**

- 1) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari **deperibili**, dopo oltre **trenta giorni dalla data di consegna** oppure dopo oltre **trenta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere**, a seconda di quale delle due date sia successiva;
- 2) il versamento del corrispettivo, da parte dell'acquirente di prodotti agricoli e alimentari **non deperibili**, dopo oltre **sessanta giorni dalla data di consegna** oppure dopo oltre **sessanta giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere**, a seconda di quale delle due date sia successiva.

Per eventuali chiarimenti gli associati possono rivolgersi agli uffici dell'associazione.

Per ulteriori informazioni e per l'assistenza alla redazione del contratto è possibile rivolgersi agli uffici dell'associazione.

Divieto di sparo nei vigneti e uliveto irrigazione a goccia. Tabella obbligatoria

Come riportato nella newsletter della scorsa settimana, la Legge Regionale n. 21 del 09 agosto 2022, ha modificato le “Norme per la protezione della fauna selvatica e del prelievo venatori”, prevedendo che nei fondi agricoli caratterizzati da colture a vigneto e uliveto con impianto di irrigazione a goccia non interrato e disposto lungo i filari sia vietato lo sparo durante l’esercizio venatorio in attività vagante nonché lo sparo in direzione degli stessi a meno di 50 metri di distanza. E’ stata altresì mantenuta la possibilità di esercitare le operazioni di prelievo venatorio in regime di selezione, mediante utilizzo di fucile a canna rigata.

Al fine di identificare correttamente i confini delle aree soggette a tutela è stato posto l’obbligo di tabellazione secondo modello e modalità di apposizione stabilite dalla Giunta Regionale. Il modello grafico della tabella segnaletica, comprensivo delle misure, dei colori, delle caratteristiche e delle modalità di apposizione della stessa è stato definito con DGR n. 1074 del 30 agosto 2022 che si allega. Le aziende interessate possono prenotare la tabella presso gli uffici di Confagricoltura.



10

Parco Agrisolare: pubblicato il bando per il fotovoltaico sugli edifici ad uso produttivo

Sul sito del MiPAAF è stato pubblicato l’Avviso recante le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura del PNRR **Parco Agrisolare** relativa alla realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.

La misura, come abbiamo scritto più volte, è finalizzata a sostenere gli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale con il fine prioritario di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. L’intervento può riguardare esclusivamente la realizzazione dell’impianto fotovoltaico.

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal GSE accessibile dall’Area clienti. Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12.00 del 27 ottobre 2022.

Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le risorse previste di 1,5 miliardi sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della:



- produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro;
- trasformazione di prodotti agricoli in agricoli per una quota pari a 150 milioni di euro
- trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli per una quota pari a 150 milioni di euro.

Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

All’Avviso sono allegati i seguenti documenti:

- allegato A “Regolamento Operativo”;
- allegato B “Codici ATECO Agrisolare”;
- allegato C “Allegati TFUE”;
- allegato D “Simulatore analisi controfattualità grandi imprese”.

Si segnala che per informazioni e richieste di chiarimento è possibile consultare la sezione dedicata del sito GSE Servizi/Attuazione Misure PNRR/Parco Agrisolare, in cui è anche presente un link denominato “Portale di supporto del GSE”. Inoltre gli uffici dell’associazione sono a disposizione per approfondimenti e chiarimenti.

Registri, atti di assenso, cessioni di reflui: attenzione alle scadenze

Sono sempre di più le scadenze amministrative imposte dalle normative in materia ambientale (es. direttiva nitrati, emissioni in atmosfera, norme sull'impiego dei prodotti fitosanitari) che devono essere ottemperate dalle aziende agricole. Qualora non si provveda nei termini si rischiano delle pesanti sanzioni e anche la perdita degli aiuti comunitari, come la Pac o alcuni interventi previsti dal PSR.

Abbiamo perciò pensato di riepilgarle nel prospetto che alleghiamo in modo che siano chiare e non ci si dimentichi. Chi fa riferimento agli uffici di Confagricoltura per l'assistenza alla tenuta dei registri non deve avere timori circa le scadenze amministrative, anche se è sempre necessaria la collaborazione dell'azienda per la corretta e tempestiva elaborazione dei registri e delle dichiarazioni.

Quadro riepilogativo delle prossime scadenze amministrative
ANNO 2022

TIPO DI ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO ALLE SCADENZE ORDINARIE ANNUALI	SCADENZA 2022
2° consolidamento annotazioni del Registro degli interventi colturali - RIC, per tutte le linee di intervento che prevedono l'impegno di Misura PSR	30 settembre Definita DDR n. 58/2018 del Direttore della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca	30 settembre
1° consolidamento annotazioni sul Registro delle Concimazioni (ReC)	30 settembre (DGR 813/2021)	30 settembre
Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni (ReC) per le aziende che hanno effettuato spandimenti zootecnici e assimilati su terreni di terzi acquisiti con atto di assenso	30 novembre (DGR 813/2021)	30 novembre

Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni (ReC) e del Registro degli interventi colturali - RIC	15 dicembre (DGR 813/2021)	15 dicembre
Termine ultimo per la sottoscrizione di atti di assenso validi per l'anno 2023	31 dicembre	31 dicembre
Comunicazione Presentazione delle "integrazioni acquisizioni/cessioni" effluente e assimilato alla Provincia di competenza	Annotazione in comunicazione dei soggetti destinatari di effluente e assimilato non ancora noti al momento della presentazione della Comunicazione Nitrati nel 2022. (DGR 813/2021)	15 gennaio del 2023
Registro di conferimento matrici in ingresso e di produzione materiali in uscita Invio registro, nelle modalità previste dal Quarto Programma d'Azione, alla Provincia di competenza	Annotazione dei flussi di materiale in ingresso e in uscita dell'impianto digestore relativi al 2022 (DGR 813/2021)	15 gennaio 2023

Bonus gas ed energia estesi al terzo trimestre

Il Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto "Aiuti-bis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto, introduce importanti novità per i crediti d'imposta relativi alle spese per l'energia elettrica e il gas naturale. Di seguito riepiloghiamo la normativa e le novità introdotte.

Energia elettrica: è riconosciuto un credito di imposta pari al 15% delle spese sostenute per la componente elettrica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;

il Decreto Aiuti-bis estende l'agevolazione anche al terzo trimestre 2022.

Gas naturale: si può beneficiare di un credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per il gas naturale nel secondo trimestre 2022; il Decreto Aiuti-bis estende il bonus anche ai consumi del terzo trimestre 2022.

In entrambi i casi, il beneficio spetta a condizione che il prezzo dell'energia elettrica / gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del secondo trimestre 2019. Qualora l'impresa destinataria del contributo nel 2022 si rifornisca di gas o energia dallo stesso venditore da cui si riforniva nel 2019, detto fornitore invierà al cliente, a fronte di specifica richiesta, una



comunicazione con il calcolo dell'incremento di costo e del bonus spettante. L'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dovrà stabilire il contenuto di tale comunicazione e le modalità per trasmetterla. Con la circolare n. 25 del 11/7/2022, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull'agevolazione, ad esempio ha precisato che in presenza di più contatori devono essere considerati tutti gli acquisti

di energia elettrica del trimestre e che i consumi stimati fatturati in acconto non possono essere considerati.

I crediti di imposta spettanti sono utilizzabili in compensazione nel modello F24 per pagare imposte e contributi, e dovranno essere utilizzati entro il 31 dicembre 2022. Si potrà, ad esempio, utilizzarli per il pagamento dei contributi dovuti all'INPS da parte dei coltivatori diretti / imprenditori agricoli professionali, la cui seconda rata è in scadenza il 16 settembre e terza rata il 16 novembre). In alternativa all'utilizzo in compensazione, i crediti in esame possono essere ceduti, solo per intero ed entro il 31 dicembre 2022, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Carburanti agricoli: credito d'imposta esteso al terzo trimestre

L'articolo 7 del Decreto legge 115/2022 (DL "Aiuti bis") estende al terzo trimestre 2022 il credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina utilizzati nell'esercizio delle attività agricole e della pesca. L'agevolazione, che va utilizzata in compensazione entro la fine del 2022, era stata istituita dal D.L. 21/2022 che aveva contemplato il costo dei carburanti acquistati nel primo trimestre dell'anno «per la trazione dei mezzi utilizzati» nelle attività agricole e della pesca. Il credito è pari al 20% del costo sostenuto, al netto dell'Iva, documentato dalle fatture di acquisto del trimestre interessato. L'articolo 3-bis del DL 50/2022, con altri 23 milioni, ha esteso il beneficio al secondo trimestre 2022, ma esclusivamente per gli acquisti a favore delle imprese della pesca.



Tutte le proroghe del "decreto semplificazioni"

12

Lo scorso 2 agosto il Senato ha approvato la Legge di conversione del D.L. n. 73/2022, ("Decreto Semplificazioni Fiscali"). Riportiamo di seguito i contenuti di maggior interesse.

Nuovo termine di presentazione LIPE: è confermata la modifica del termine di presentazione della Comunicazione liquidazione periodica IVA relativa al secondo semestre, che viene posticipato dal 16 al 30 settembre di ciascun anno. Restano invariati i termini di presentazione delle comunicazioni riferite al primo e al terzo trimestre (ultimo giorno del secondo mese successivo) e al quarto trimestre (ultimo

giorno di febbraio dell'anno successivo), come descritto in dettaglio nella nostra newsletter del 29 luglio.

Presentazione dei modelli INTRASTAT: viene di nuovo fissata la scadenza al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (invece che entro la fine del mese successivo, come originariamente previsto dal Decreto Semplificazioni Fiscali). I Modelli relativi a luglio dovranno essere quindi presentati entro la scadenza del 25 agosto 2022, come in passato (per maggiori dettagli si veda la nostra newsletter del 5 agosto).

Comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro): è confermata l'esclusione dall'obbligo di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni di importo non superiore a 5.000 euro. Pertanto, nell'ambito dell'esterometro non



devono essere comunicate: le operazioni per le quali è stata emessa bolletta doganale; le operazioni per le quali è stata emessa o ricevuta fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio; le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro.

Pagamento rimborsi agli eredi: i rimborsi fiscali di competenza dell'Agenzia delle Entrate spettanti a un soggetto deceduto sono corrisposti ai chiamati all'eredità indicati nella dichiarazione di successione, per l'importo della rispettiva quota ereditaria. Chi non intende accettare il rimborso è tenuto a comunicarlo

all'Agenzia delle Entrate e a restituire le somme percepite. Questa nuova disposizione potrà velocizzare i pagamenti dei rimborsi spettanti agli eredi.

Dichiarazione imposta di soggiorno: è confermato il differimento dal 30 giugno al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno relativa al 2020 e 2021.

Aiuti di Stato: differito al 30 novembre 2022 il termine per la presentazione dell'autodichiarazione (invece del termine del 30 giugno 2022 precedentemente previsto) attestante il mancato superamento dei massimali previsti e il rispetto delle condizioni richieste.

Dichiarazione IMU anno 2021: è confermato il differimento al 31 dicembre 2022 (invece che entro il 30 giugno) del termine di presentazione della Dichiarazione IMU 2021.